



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE



n. 10191/2023 R.G.

Il Giudice

letta l'istanza sospensiva depositata in data 05/07/2024 dal debitore e la documentazione allegata in data 06/07/2024 su richiesta di questo giudice; ciò, in relazione alla domanda di concordato preventivo ex artt. 44 ss. CCII;

rilevata la ricorrenza delle condizioni di legge, stante l'istanza di applicazione delle misure protettive, pubblicata come per norma nel registro delle imprese;

visto l'art. 623 c.p.c. e l'art. 54. co. 2, CCII;

considerato che l'asta è in corso;

rilevato che, in considerazione delle peculiari tempistiche procedurali previste dalle disposizioni di pertinenza, non è utilmente preventivabile il termine di durata delle misure protettive, sicchè l'asta va interrotta con restituzione delle cauzioni;

p.q.m.

DA' ATTO, a decorrere dal 04/07/2024, della sospensione della procedura divisionale endoesecutiva e di ogni correlata attività esecutiva nei limiti temporali delle misure protettive, rimettendo l'iniziativa dell'eventuale riattivazione della procedura divisionale ad apposita istanza della parte interessata; è irrilevante l'eventuale aggiudicazione intervenuta (v. provv. 05/07/2024);

DISPONE, per l'effetto, interrompersi la vendita e ogni altra attività esecutiva, nonchè la restituzione delle cauzioni eventualmente versate, a cura del Delegato;

FISSA l'ud. 22/05/2025 per la verifica dello stato della procedura (fissazione che non esime la parte interessata dalla riattivazione della procedura al ricorrerne dei presupposti).

Si comunichi con urgenza alle parti e al Delegato.

Bari, 08/07/2024

Il Giudice
Chiara Cutolo

